

funzionario parlamentare il capo di gabinetto del ministro dei trasporti e della navigazione; nel Governo Prodi, il capo di gabinetto del Vicepresidente del consiglio è un consigliere parlamentare della Camera; il capo dell'ufficio legislativo del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è un consigliere del Senato; il capo dell'ufficio legislativo del ministro della ricerca scientifica è un consigliere parlamentare del Senato; il consigliere giuridico per gli affari parlamentari del ministro dell'interno è un consigliere parlamentare del Senato.

Pertanto, sul piano della prassi appare del tutto evidente come l'utilizzo dei funzionari parlamentari costituisca un elemento che è parte di assetti organizzativi e, come diremo subito dopo, giuridico-formali, del tutto ordinari e consolidati. Una tale indagine, peraltro, troverebbe ampi e molto significativi riscontri se proiettata all'indietro nella storia dei Governi della Repubblica fin dalle prime legislature: non elenco tutti i casi, richiederebbe troppo tempo.

La perfetta legittimità della nomina quale capo di gabinetto del dottor De Ioanna, come si dimostrerà subito dopo, è ampiamente confermata da un'esegesi della normativa primaria che regola la costituzione dei gabinetti, partendo e limitandosi al quadro evolutivo del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 596.

Tuttavia, in via preliminare, è forse utile ricordare che oggi tutta la materia deve essere reinterpretata alla luce della legge n. 400 del 23 agosto 1988, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In certo senso, tale legge ha stabilito che il numero uno dei responsabili di gabinetto, cioè il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri può essere scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.

D'altra parte, è altresì noto che la Presidenza del Consiglio vede articolate le proprie funzioni di spesa in un apposito stato di previsione, per cui è del tutto evidente che il segretario generale della Presidenza è preposto ad una struttura con portafoglio; in un certo senso alla più complessa ed articolata delle strutture con portafoglio, quella che deve realizzare l'unità e la sintesi dell'indirizzo politico governativo.

Pertanto appare del tutto ragionevole reinterpretare, alla luce di questi nuovi principi, la normativa specifica sui gabinetti dei singoli ministri, concepita in una fase storica e sulla base di esigenze largamente superate. E tale ottica risulta ora completamente recepita anche nella normativa relativa agli uffici di diretta collaborazione dei ministri contenuta nei cosiddetti « decreti Bassanini ».

La normativa specifica che regola la costituzione dei gabinetti dei ministri è tuttora quella contenuta nel regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, il quale, all'articolo 3, afferma che il personale addetto ai gabinetti dei ministri e alle segreterie dei sottosegretari di Stato deve essere scelto tra funzionari di ruolo in attività di servizio che appartengano od abbiano appartenuto alle rispettive amministrazioni od a quegli altri enti ed istituti che sono amministrati dalle amministrazioni medesime.

Com'è noto, tale norma ha subito nel tempo diverse modifiche, tutte tendenti ad ampliare le possibilità di scelta dei funzionari di gabinetto al di fuori del ristretto ambito delle « rispettive amministrazioni ».

Di particolare importanza per quanto qui interessa è l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112 che, a modifica del regio decreto n. 1100 del 1924, ha previsto che « Salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per i capi di gabinetto e per i segretari particolari, il personale addetto ai gabinetti dei ministri ed alle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, può essere scelto anche tra gli

impiegati di ruolo di altre amministrazioni in misura non superiore ad un terzo dell'organico stabilito dagli articoli 1 e 2 del presente decreto ».

Viene quindi chiaramente affermato il principio che, seppure entro determinati limiti numerici, presso gli uffici di gabinetto dei ministri, oltre che presso le segreterie particolari dei sottosegretari, possono essere chiamati impiegati di ruolo di qualsiasi altra amministrazione: cade pertanto, in generale ed in linea di principio, quel limite che la normativa del 1924 aveva posto, con riferimento all'appartenenza alle « rispettive amministrazioni ».

Restano quindi da risolvere a livello interpretativo due questioni: quale valore debba essere dato al riferimento specifico contenuto nella prima parte della norma alle « disposizioni vigenti per i capi di gabinetto »; se nel concetto di « altre amministrazioni » possa rientrare quella esistente presso il Senato della Repubblica.

La prima parte del citato articolo 4 fa salve le norme vigenti per i capi di gabinetto e per i segretari particolari, in quanto due disposizioni specifiche, adottate nel 1925 (regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1791) e nel 1926 (primo comma dell'articolo unico del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 60), modificata quest'ultima nel 1944 (articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335) dettano deroghe alla norma generale dell'articolo 3 del regio decreto n. 1100 del 1924: la salvezza appare necessaria perché il nuovo principio posto nel 1946 non copre le ipotesi contenute nelle due deroghe. Infatti nell'ampio concetto di « impiegati di ruolo di altre amministrazioni » difficilmente può farsi rientrare la figura del consigliere di Stato, che, oltre ad essere un magistrato, non può considerarsi appartenente ad una « amministrazione », avendo l'istituto Consiglio di Stato funzioni consultive e giurisdizionali, che appunto sono proprie del consigliere di Stato, e non appartenendo questi ai ruoli amministrativi dell'Istituto.

Altrettanto dicasi per i segretari particolari, che la normativa derogatoria con-

sente di scegliere anche tra estranei alle amministrazioni dello Stato, e senza la specifica che debbano comunque appartenere ad una pubblica amministrazione.

La norma di salvezza pertanto non può essere interpretata in senso restrittivo, bensì ampliativo, avendo il legislatore voluto affermare che, oltre agli impiegati di ruolo di qualsiasi amministrazione, per la particolare posizione di capo di gabinetto si può ricorrere anche ai consiglieri di Stato.

Peraltro appare indubbio che nell'ambito del « personale addetto ai gabinetti dei ministri » rientri anche la posizione di capo di gabinetto, in quanto l'articolo 4 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 112 del 1946 usa la stessa espressione dell'articolo 3 del regio decreto n. 1100 del 1924, in relazione alla quale il legislatore del 1925 ritenne di dover disporre la deroga per i consiglieri di Stato. L'articolo 2 del regio decreto legge n. 1791 del 1925 afferma infatti che la disposizione generale di cui all'articolo 3 non è applicabile ai capi di gabinetto, ma nell'esclusiva ipotesi in cui si ritenga di nominare a tale carica un consigliere di Stato. Quindi in tutte le altre ipotesi è applicabile, il che significa che nell'espressione « personale addetto ai gabinetti » rientra in generale anche la figura di capo dell'ufficio.

Dovrebbe ritenersi pertanto dimostrato che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 112 del 1946, il capo di gabinetto può essere scelto anche tra gli impiegati di ruolo di « altre amministrazioni », cioè di amministrazioni diverse da quella del dicastero interessato.

Resta quindi da verificare se i funzionari del Senato della Repubblica possono rientrare nell'ampio concetto di « impiegati di ruolo di altre amministrazioni ».

In primo luogo si deve notare come la norma in esame non si riferisca alle altre amministrazioni dello Stato, bensì usi una espressione più ampia che include ovviamente solo amministrazioni pubbliche, ma anche quelle non appartenenti allo Stato-amministrazione. Di ciò è conferma anche

nell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980 n. 312 che prevede espressamente la possibilità di inserire presso i gabinetti dei ministri e le segreterie particolari personale estraneo all'amministrazione dello Stato.

Inoltre si osserva come, secondo le teorie generali del diritto amministrativo, comunemente si ritiene che la pubblica amministrazione in senso ampio sia quell'apparato organizzativo proprio del potere esecutivo, necessario a questo per svolgere le sue funzioni.

Tuttavia risulta altresì acquisito nell'ambito di tali teorie che funzioni amministrative, e cioè la cura di interessi pubblici, possono ben essere attribuite a poteri diversi da quello esecutivo: e così oltre la « volontaria giurisdizione », si è ritenuto che tutta l'attività relativa ai servizi della giustizia abbia natura di funzione amministrativa, seppure connessa ad un potere diverso da quello esecutivo.

Alla stessa stregua deve quindi ritenersi che anche gli organi costituzionali titolari del potere legislativo svolgano funzioni ausiliarie a quelle tipiche, che hanno però una natura diversa dalla funzione legislativa, e cioè natura di funzione amministrativa.

I capi XXII e XXIII del regolamento del Senato, dedicati rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo, nonché all'organizzazione degli uffici e del personale del Senato, prevedono chiaramente funzioni amministrative e tendono a disciplinare l'apparato organizzativo necessario allo svolgimento di tali funzioni.

Il regolamento interno degli uffici e del personale contiene altresì norme amministrative tipiche, tra le quali ad esempio, per quanto qui interessa, l'articolo 54 che disciplina il collocamento fuori ruolo, consentito ai dipendenti del Senato per prestare servizio presso altre amministrazioni e quando sia richiesto in considerazione di specifiche competenze del dipendente e ciò non contrasti con l'interesse del Senato.

L'esistenza quindi di tipiche funzioni amministrative presso il Senato necessita

di un apparato organizzativo e di personale che può definirsi « amministrazione », nello stesso specifico senso in cui si parla di amministrazione per le strutture organizzative ed il personale propri dell'esecutivo.

Poiché il dottor De Ioanna è stato chiamato a svolgere le funzioni di capo di gabinetto del ministro del tesoro per le sue competenze specifiche, come da richiesta del 24 maggio 1996 del ministro Ciampi, il Presidente del Senato, tra l'altro con un tipico atto di natura amministrativa, lo ha collocato fuori ruolo in base alla suddetta norma di regolamento interno, che completa la normativa statale in materia e rende perfettamente legittima la nomina di un consigliere parlamentare a capo di gabinetto di un ministro.

Considerata pertanto la sicura legittimità della suddetta nomina, restano assorbiti gli ulteriori quesiti posti dall'onorevole Manzione.

In conclusione appare necessaria solo un'ultima precisazione in ordine al riferimento fatto dall'interrogante al provvedimento cautelare del TAR del Lazio.

Trattasi della vertenza « Amoroso Incutti contro Ministero del tesoro », svolta attraverso tre ricorsi quasi contemporanei incardinati presso la terza sezione: con il primo è stato impugnato un provvedimento riguardante la collocazione della ricorrente all'interno dell'ufficio di gabinetto, avente anche risvolti di natura patrimoniale; il tribunale ha respinto l'istanza cautelare. Con gli altri due sono stati impugnati i provvedimenti di restituzione della ricorrente agli uffici di provenienza della ragioneria generale dello Stato; in questo caso il TAR ha sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati.

Detti ricorsi recavano, solo come ultimo motivo di censura, l'illegittimità della nomina del capo di gabinetto del ministro.

Nei provvedimenti cautelari di accoglimento il tribunale non ha minimamente motivato in ordine alle censure ritenute fondate, talché non può affatto affermarsi

che sulla questione in esame vi sia stata una preliminare deliberazione del giudice amministrativo.

Vorrei svolgere un'ultima considerazione di carattere politico. Rientra nella politica del Governo Prodi liberalizzare i settori protetti: il commercio, le licenze, le professioni. Riteniamo che il collaboratore più stretto del ministro, per il rapporto di fiducia che deve instaurarsi fra il ministro e il suo capo di gabinetto, debba essere scelto al di là degli storici steccati che tutelavano professioni o, in altre parole, riservavano solo ad alcuni sacerdoti un ambito compito. È politica del Governo liberalizzare anche queste professioni.

**PRESIDENTE.** Avverto che, a seguito dello svolgimento della interrogazione Manzione n. 3-01898, deve considerarsi svolta anche l'interrogazione Manzione n. 3-01850, vertente sullo stesso argomento (*vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 3*).

L'onorevole Manzione ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01898.

**ROBERTO MANZIONE.** Signor Presidente, dichiarare la mia insoddisfazione è obiettivamente poco, perché il sottosegretario, professor Cavazzuti, è partito da una rivendicazione di prassi che non costituisce assolutamente abilitazione all'esercizio di una facoltà che, se c'è stata, è illegale. Ha cercato poi di operare una ricostruzione giuridica, alla quale di solito noi avvocati, noi piccoli avvocati — ecco perché suona male se fatta da un professore come il sottosegretario Cavazzuti — ricorriamo quando non abbiamo argomenti sufficienti.

Obiettivamente, sarebbe stato preferibile evitare ai pochi ascoltatori ...

**PRESIDENTE.** Qualificati.

**ROBERTO MANZIONE.** Qualificatissimi! Come dicevo, sarebbe stato preferibile evitare agli ascoltatori che anche oggi sono presenti un rincorrersi di norme per

cercare all'interno dell'una che sostituisce l'altra una legittimazione che di fatto non esiste.

Gli intendimenti del Governo Prodi sono intendimenti. Quando saranno tradotti in norme, saranno intendimenti legittimi. Fino a che ci saranno delle norme che, di fatto, vengono violate, vorrà dire che gli atti che vengono assunti saranno illegittimi.

Eviterò di fare tutta la ricostruzione normativa, che per altri versi è semplicissima, permettendomi soltanto di indicare a livello normativo che, a parte la disciplina generale prevista nell'articolo 3, che è stato già letto dal sottosegretario, bisogna dire che il dato normativo significativo si rinviene, in parte, nell'articolo 2 del provvedimento legislativo del 15 ottobre 1925, n. 1791, che testualmente dice: « La disposizione di cui all'articolo 3 » — cioè quella che prevede la qualifica degli addetti ai gabinetti dei ministri — « non è applicabile alla nomina dei capi di gabinetto quando siano scelti tra i consiglieri di Stato ». In tal modo si dice implicitamente che tutto l'articolo 3 è riferibile ai capi di gabinetto. Perché, se afferma che non si applica l'articolo 3 quando i capi di gabinetto vengono scelti tra i consiglieri di Stato, evidentemente riconosce ed applica quella normativa di ordine generale riferita a tutto il personale addetto ai gabinetti del ministro anche ai capi di gabinetto.

Quello che taglia la testa al toro, ed è l'unico dato normativo che fra tanta sovrabbondanza di citazioni del sottosegretario non viene richiamato, è un dato normativo molto recente. Mi riferisco all'articolo 11 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, nel quale testualmente si dice: « tra gli enti e gli istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono ricompresi gli enti sottoposti a vigilanza ». Infatti, durante il Governo Dini, essendoci la necessità di nominare capo di gabinetto il dottore La Manda, che proveniva dalla Banca d'Italia, fu varata una normativa *ad hoc* proprio per evitare di

incorrere nella precisa violazione della disposizione. Ne consegue che, quando si è voluta introdurre una deroga formale e legittima, al di là del giro normativo che ci è stato sottoposto dal sottosegretario, vi è stata una espressa previsione come quella contenuta nell'articolo 11, che assimila agli enti previsti dall'articolo 3 — e mi riferisco ai funzionari appartenenti alle rispettive amministrazioni — anche quelli sottoposti a vigilanza, nella specie la Banca d'Italia.

Questa è l'unica deroga legittima perché contenuta in un provvedimento legislativo, che risulta essere stata introdotta; tutto il resto, signor sottosegretario, è fumo. C'è un quadro normativo chiarissimo, ci sono due ordinanze del TAR e non deve essere lei, signor sottosegretario, a farci comprendere come in questo caso la valutazione del tribunale amministrativo sia attenuata perché tiene conto del *periculum* da un lato e del *fumus* dall'altro, però sono due valutazioni precise rispetto a ricorsi che parlavano di un quadro normativo chiaro e di un illegittimo decreto di nomina del dottor De Ioanna.

Aggiungo che rispetto a questa vicenda esiste anche un esposto al procuratore generale della Corte dei conti, fatto che da lei è stato trascurato e che invece dovrebbe conoscere, e che tutto nasce da una gravissima illegittimità derivata da un decreto che, a nostro parere, anche alla luce delle notizie che lei ha dato, continua ad essere illegittimo, determinando quindi l'illegittimità di tutti gli atti emessi dal dottor De Ioanna. Nessuno critica la capacità professionale o la grande sensibilità e preparazione di tale funzionario, ma entriamo nel merito di un danno erariale che nasce da una illegittimità derivata assolutamente insanabile. Si tratta di gravissimi danni erariali che sono di facile lettura proprio per la particolare posizione di capo di gabinetto del Ministero del tesoro ricoperta dal dottor De Ioanna.

In altri casi riguardanti altri ministeri probabilmente avremmo avuto conseguenze diverse, ma qui parliamo di un

Ministero che ha una valenza particolare. La specificità del dato politico che mi interessa, al di là dei buoni propositi del Governo Prodi che appartengono ad una enciclopedia ancora non scritta, fa riferimento al clima politico istituzionale della XIII legislatura: abuso di decreti-legge che, nonostante l'intervento del Comitato per la legislazione, continuano ad essere in buona parte *omnibus*, abuso di norme inserite o contrabbandate nei collegati alla finanziaria e, fatto ancora più grave, abuso di delega, con un'abdicazione rispetto alla funzione legislativa che purtroppo si sposta dal Parlamento ai gabinetti particolari dei ministri. È per questo che chiediamo che vi sia il rispetto formale delle regole scritte, che voi potete modificare, come peraltro avete fatto dal momento che siete stati capaci anche di pretendere di inserire una delega in un decreto-legge, ma per fortuna tutto è stato sventato!

Per descrivere i sintomi di questo malessere vorrei rifarmi ad un episodio che riguarda proprio il Ministero del tesoro. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del regolamento del Ministero del tesoro si è scoperto che esso era diverso da quello approvato dal Parlamento. Ecco un altro dato gravissimo che ci spinge ad essere severi e rigorosi circa la perfetta legittimità degli atti adottati a monte che non possono essere trascurati. La verità è che è in atto un tentativo di occupazione del potere che si sposta dalla fase amministrativa a quella del recepimento della funzione legislativa. Non è nostra intenzione consentire un fatto del genere!

Le buone intenzioni del Governo Prodi rimangono tali e i «venti di guerra» che soffiano tra il ministro Ciampi e Monorchio, fra il ministro Ciampi e Prodi non ci interessano più di tanto perché riguardano problemi interni al Governo. Vorremmo però il rispetto delle regole. Sappiamo che il dottor De Ioanna è una persona dotata di grande preparazione ma quello che non possiamo far finta di non conoscere è che egli notoriamente riconosce di essere alleato, collegato, ispirato

alle ragioni del PDS e del suo segretario Massimo D'Alema. Noi vorremmo che questo rispetto delle regole fosse reso possibile in una logica in cui si agisse con chiarezza rispetto al quadro normativo; questo non è e quindi non posso che dichiarare la mia insoddisfazione.

**(Alluvione nel Gargano  
del 13 novembre 1997)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Marinacci n. 2-00786 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 4).

L'onorevole Marinacci ha facoltà di illustrarla.

NICANDRO MARINACCI. Voglio illustrare brevemente la nostra interpellanza n. 2-00786 per un semplice motivo: spero che i contenuti della risposta che verrà fornita dal rappresentante del Governo siano caratterizzati da giustizia e da efficienza.

Ricordo che, mentre le popolazioni terremotate spesso perdono solo la casa e che non si ferma la loro attività, quelle che invece subiscono calamità naturali del tipo di quelle capitate alle popolazioni garganico-daune perdono matematicamente la possibilità di sostentamento almeno per i prossimi due anni; ciò riguarda quanto meno tutti coloro i quali vivevano solo con i proventi dell'agricoltura e della zootecnia.

A tale riguardo, vi è un discorso da fare e due appelli da rivolgere al Governo.

Il primo riguarda l'agricoltura daungarganica che è in ginocchio, per un valido motivo di carattere politico (il discorso va sicuramente estrapolato a livello nazionale) determinato dal fatto che fino ad oggi questo Governo ha dimostrato scarso interesse e in alcuni casi totale inefficienza nel varare nuove misure o, almeno, nel mantenere ciò che con anni di lotta si era ottenuto a favore di queste categorie, che questo esecutivo comincia a far caricare con il manganello sostenendo tra l'altro che sono composte

da evasori e, in alcuni casi, da truffatori. Sono convinto, però, che un politico debba dare gli indirizzi legislativi e che poi le forze a ciò preposte debbano agire di conseguenza.

Il secondo appello che intendo fare è di carattere umanitario. Mi riferisco al fatto che gli agricoltori e le aziende di trasformazione sono ormai letteralmente alla fame. Il livello disoccupazionale nel settore agricolo nelle aree colpite dall'intervento calamitoso della notte del 13 novembre 1997 segna ormai una situazione da « allarme rosso ».

Fatta questa breve premessa, mi riservo di svolgere ulteriori considerazioni in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole ha facoltà di rispondere.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il Ministero per le politiche agricole, accogliendo la richiesta della regione Puglia, ha già predisposto il decreto di declaratoria per erogare, nei territori che sono stati danneggiati dal nubifragio al quale ha fatto riferimento l'onorevole Marinacci, le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, cioè quelle che si riferiscono alla legge n. 185 del 1992. Il decreto è alla firma del ministro; e non appena ciò si sarà verificato, verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

A favore delle aziende agricole che sono ubicate nel territorio al quale si è fatto riferimento che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, verranno concesse le seguenti provvidenze previste dalla legge n. 185 del 1992, con onere di spesa a carico della dotazione finanziaria del fondo per il 1998: contributi e prestiti quinquennali per la ricostruzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita della produzione; prestiti quinquennali di esercizio per la necessità di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e per il consolidamento delle passività; proroga

fino a 24 mesi delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso.

Nell'ambito del territorio danneggiato, sono previsti anche finanziamenti a favore delle cooperative agricole e delle associazioni che abbiano subito danni economici per i ridotti conferimenti dei prodotti da parte dei soci o per la minore attività lavorativa e di commercializzazione.

Inoltre credo sia opportuno far presente che al fine di consentire alle imprese agricole di disporre con immediatezza delle risorse per rimuovere i danni e favorire una ripresa rapida dell'attività economica e produttiva, è prevista dalla stessa legge n. 185, a cui ho fatto riferimento, l'erogazione del credito di soccorso a tasso ordinario anche prima dell'emissione del decreto di declaratoria. Dopo l'istruttoria e l'assenso regionale detto credito sarà ovviamente rimodulato in credito agevolato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Marinacci ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00786.

**NICANDRO MARINACCI.** Signor Presidente, la risposta alla mia interpellanza dimostra, anche se in ritardo, che non facciamo solo politica, o politichese.

La delibera della giunta regionale, come giustamente rilevava il sottosegretario, è stata emanata il 30 dicembre del 1997. In merito, devo essere sincero, la determinazione del sottoscritto ha consentito di non fare le cose, come abitualmente si dice, « all'italiana », ma di farle veramente come italiani, con senso del dovere. Abbiamo infatti preteso che venissero giustamente individuate non delle aree, ma all'interno delle stesse dei fogli di mappa e delle particelle, e che gli ispettori verificassero veramente, pianta per pianta i danni.

Anche in qualità di sindaco del comune di Sannicandro Garganico, insieme ai colleghi sindaci dei comuni di Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Trinitapoli e di altri comuni della provincia di Foggia, sono stato tra i primi ispettori, proprio

per aiutare il Governo a dare una risposta. Devo dire che dal punto di vista umano e politico, la risposta fornita fa onore al ministero, e in questo caso a chi ha avuto la sensibilità di capire che nell'interpellanza che ho presentato non si faceva politica, ma si poneva veramente la necessità di un settore, quello del mondo agricolo, che era caduto in ginocchio.

La gente del meridione, nei cui confronti spesso da alcuni banchi si parla di assistenzialismo, ha invece dimostrato, caro sottosegretario, egregio Presidente, correttezza, serietà e dignità fuori dal comune. Questa gente tante volte subisce, perché al meridione siamo stati abituati a subire.

Pertanto, in barba al politichese, ripeto, questa mattina ho ascoltato una risposta che, anche se con ritardo, mi fa ritenere soddisfatto. Spero solo, per continuare a far onore a chi ha dimostrato tanta sensibilità e tanto accoramento nei confronti di una situazione che è veramente delle più prostranti in questo momento, cioè quella dell'agricoltura italiana e meridionale in particolare, che il provvedimento però non resti tanto tempo, sottosegretario, alla firma del ministro, visto che una firma si può dare in un'ora, come in un anno.

Ringrazio il sottosegretario per le notizie che ha fornito che riferirò subito ai sindaci dell'area, al prefetto e a tutti gli organi competenti, affinché ci sia giustizia e la politica, come in questo caso, voli più alto di quanto spesso accade in quest'aula.

**(Attribuzione della IGP  
« arancia rossa di Sicilia »)**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'interrogazione Caruso n. 3-01449 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 5).

Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole ha facoltà di rispondere.

**ROBERTO BORRONI,** *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole.* La IGP « arancia rossa di Sicilia » è stata registrata il 12 giugno 1996. Il disciplinare di

produzione era stato notificato ai competenti servizi comunitari nel gennaio del 1994 all'atto della richiesta del riconoscimento dell'indicazione geografica stessa.

Successivamente, anche allo scopo di approfondire gli aspetti più squisitamente tecnici connessi con la disciplina produttiva, si è tenuta un'audizione pubblica, nel corso della quale i produttori locali hanno manifestato l'esigenza di ampliare la zona originaria di produzione ad alcune aree della provincia di Ragusa. Il Ministero per le politiche agricole ha esaminato tale richiesta, acquisendo il parere favorevole della regione Sicilia sull'ampliamento della zona di produzione.

In considerazione del fatto che il regolamento comunitario n. 535 del 1997 (che modifica il richiamato regolamento n. 2081 del 1992) prevede la facoltà da parte degli Stati membri di attuare a titolo transitorio modificazioni ai disciplinari di produzione già sanciti in ambito comunitario, in attesa del completamento delle relative procedure il Ministero ha ritenuto di accogliere la modificazione che era stata proposta, pubblicandola sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre del 1997.

Sulla stessa proposta sono state presentate, in data 18 novembre 1997 (quindi entro i termini previsti), alcune controdeduzioni da parte delle associazioni dei produttori dell'agrume pigmentato della Sicilia orientale. Attualmente è in corso il procedimento inteso a verificare la fondatezza di tali controdeduzioni, per il quale sono stati interessati anche i competenti uffici della regione Sicilia.

**PRESIDENTE.** Il collega Caruso ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01449.

**ENZO CARUSO.** Ringrazio il sottosegretario, perché rispetto ai dati a mia disposizione ha fornito un'altra notizia. Nella mia interrogazione ho citato la fitta corrispondenza fra il Ministero e l'assessorato all'agricoltura.

In pratica il Ministero aveva chiesto nel settembre 1995 un'ulteriore delimitazione geografica il più possibile precisa, con

alcune note tecniche. L'assessorato aveva puntualmente inviato questa documentazione, sostenendo che occorreva inserire — in quanto zone di produzione — quattro comuni della provincia di Ragusa. Nel maggio 1996, durante un incontro al quale partecipavano i rappresentanti dell'assessorato, abbiamo saputo che nel disciplinare di produzione che sarebbe stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non si teneva conto delle esigenze manifestate e della nota inviata dall'assessorato.

Ora veniamo a sapere che alcuni produttori dell'associazione agrume pigmentato della Sicilia orientale hanno presentato controdeduzioni. Signor sottosegretario, le dico che sono riuscito ad evitare specifiche denunce al Ministero da parte di centinaia di produttori che operano nella provincia di Ragusa e specificamente nei comuni di Acate, Comiso, Chiaramonte e Vittoria. Come ha ripetutamente dichiarato l'assessorato agricoltura della Sicilia, si tratta di zone in cui l'arancia rossa si produce effettivamente. Voi dovete tener conto di quello che dice l'assessorato, anche perché è stato sollecitato proprio da voi ad indicare le effettive aree di produzione. Non conosco le argomentazioni che sono state adottate dalle associazioni per le loro controdeduzioni, ma senza dubbio il Ministero e l'assessorato (che a suo tempo ha fornito le indicazioni richieste) sono attendibili quando dicono che in quelle aree si produce l'arancia rossa. Secondo me le controdeduzioni avrebbero dovuto essere rese note agli organi dell'assessorato, per poter essere facilmente e rapidamente smentite.

Prego allora il sottosegretario, se il Ministero è a conoscenza di queste controdeduzioni, di farcele pervenire, perché dobbiamo conoscerle anche noi, ma soprattutto i produttori di agrumi della zona interessata. Non è giusto, infatti, che vengano tagliati fuori perché, signor sottosegretario, sa cosa si dice? Che determinati commercianti si rechino nelle zone dove effettivamente si produce l'arancia rossa di Sicilia, appongano il marchio a quei frutti, comprati ad un certo prezzo,

e li vendano poi ad un prezzo maggiorato appunto perché contrabbandati come prodotti in zone comprese nell'IGP.

Mi sono recato varie volte presso il Ministero, ho scritto e mi è stato cortesemente risposto. Finora non avevo saputo di queste controdeduzioni. Non c'è dubbio, però, che se queste controdeduzioni di alcuni produttori della zona che è stata inclusa dovessero mascherare il fatto grave che sto denunciando in quest'aula, sarebbe cosa giusta che da parte dei veri produttori, che si trovano anche nei quattro comuni richiamati della provincia di Ragusa, partissero le giuste denunce a carico di chi ha fatto furbescamente in modo che il disciplinare di produzione — l'area delimitata di produzione — escludesse i quattro comuni in questione. Ciò nonostante l'assessorato e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano inviato cartografie molto dettagliate delle zone delimitate; per la precisione, delimitate con eccessiva minuzia e precisione.

Ebbene, noi pensiamo che questo modo di rispondere — o di non rispondere — agli effettivi produttori denunci una certa leggerezza. Quando infatti mi si riferiva che con una procedura accelerata e semplice queste zone, che per negligenza erano state escluse, sarebbero state incluse nella modifica che si proponeva al nuovo disciplinare di produzione, non si è detto che erano in corso controdeduzioni da parte di alcuni produttori che erano stati inseriti nel disciplinare originario.

Sono stati giustamente inseriti 19 comuni della provincia di Catania, 11 della provincia di Siracusa e 4 della provincia di Enna; so che sono stati inclusi inoltre alcuni comuni della provincia di Reggio Calabria, non essendo competente l'assessorato siciliano. Non capisco perché si debbano fare queste manovre, adoperare questi mezzucci per escludere una zona in cui effettivamente ci sono gli agrumeti (il Ministero può inviare i suoi ispettori a controllare), in cui si produce l'arancia pigmentata, l'arancia rossa di Sicilia.

Se le controdeduzioni presentate da quei produttori ci convinceranno, non faremo niente. Se però non saremo con-

vinti — come non possiamo esserlo, perché conosciamo la realtà in quanto la viviamo giorno per giorno —, non c'è dubbio che saranno attuate tutte quelle procedure e saranno posti in essere i passi necessari perché dei produttori che avevano un sacrosanto diritto sono stati prima esclusi ed ora si cerca addirittura, con dei mezzucci, di escluderli definitivamente.

### *(Interventi per il settore agricolo e agroalimentare italiano)*

**PRESIDENTE.** Passiamo all'interrogazione Simeone n. 3-01605 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 6*).

Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole ha facoltà di rispondere.

**ROBERTO BORRONI, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole.** L'interrogazione dell'onorevole Simeone pone una questione essenziale connessa al rilancio del settore agricolo, che ovviamente è condivisa dal Ministero e recentemente ha trovato ampia attenzione anche da parte del Parlamento e del Governo.

A tale riguardo ritengo utile ed opportuno ricordare l'articolo 55, comma 14, della legge di accompagnamento del 1998, concernente le azioni programmatiche che debbono essere adottate per garantire un futuro all'agricoltura.

Come l'interrogante sicuramente ricorderà, il primo criterio previsto da tale norma riguarda proprio l'armonizzazione dei costi relativi ai trasporti, all'energia, alla previdenza, oltre a quelli diretti all'ammodernamento della gestione aziendale. Il decreto delegato è in corso di predisposizione.

Alle medesime finalità corrisponde anche la disposizione, che è stata introdotta nel succitato collegato all'articolo 17, comma 34, che prevede l'erogazione di 100 miliardi per lo svecchiamento del parco agromeccanico. Questo contributo, che sarà corrisposto a fronte della rottamazione di analoghi beni obsoleti, si propone l'obiettivo di ammodernare il parco macchine agricole, migliorandone in

questo modo le caratteristiche, il grado di sicurezza e quindi aumentando la capacità lavorativa con una conseguente riduzione dei consumi e dei costi di gestione.

A tale riguardo il Ministero per le politiche agricole in questi giorni ha inviato la bozza di decreto applicativo dell'articolo 17 alla Conferenza Stato-regioni per il parere di competenza.

Quanto alle questioni relative al settore del credito agrario, secondo i dati della Banca d'Italia, a fine 1996, su un totale di impegni a favore del settore agricolo pari a 37 mila miliardi circa, sono state indicate sofferenze pari a 7.800 miliardi, cioè il 21 per cento del totale. La situazione è rimasta sostanzialmente invariata anche nel 1997.

Circa l'80 per cento delle sofferenze riguarda il settore cooperativo. Al riguardo si evidenzia che l'Unione europea ha recentemente consentito di dare attuazione alla legge n. 237 del luglio 1993 con la quale lo Stato può sostituirsi ai soci fideiussori di cooperative agricole in liquidazione coatta amministrativa che presentino determinati requisiti. È stata pubblicata una graduatoria relativa alle istanze accoglibili e sono in via di perfezionamento gli accordi con il sistema bancario per rendere effettivamente operativa l'iniziativa.

Per quel che concerne in generale il settore è da tempo operativo un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero e del mondo bancario, che ha formulato alcune ipotesi di riforma del credito agrario e peschereccio. È stato predisposto anche uno schema di provvedimento che si propone di incentivare la costituzione in agricoltura di consorzi di garanzia collettiva fidi.

È al vaglio della Commissione dell'Unione europea la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalla rivalutazione della lira, sia per diminuire il tasso di interesse dei crediti ordinari, sia per la concessione di contributi in conto capitale mirati alla ricontrattazione dei finanziamenti a tasso ordinario a medio e lungo termine, che sono stati stipulati prima del

31 dicembre 1996 da imprese singole o associate e da cooperative di trasformazione e commercializzazione.

È in corso un'attività di coordinamento con il Ministero dell'industria per valutare le possibilità offerte dalla legge n. 266 (legge Bersani) di legare la normativa agevolativa agricola a quella delle piccole e medie imprese artigiane ed industriali. Al fine di monitorare con precisione il sistema agevolativo esistente in agricoltura sono state inviate alle regioni e alle province autonome schede di rilevazione.

Quanto alla possibilità di introduzione nel settore agricolo del *part time* e del lavoro interinale, il Ministero del lavoro ha fatto presente che l'articolo 5 della legge n. 863, che contiene la disciplina organica del contratto di lavoro a tempo parziale, al comma 15 sanciva l'inapplicabilità di tale norma contrattuale nei confronti degli operai agricoli. Ora invece, in coerenza con le finalità di incremento dell'occupazione attraverso forme flessibili di rapporto di lavoro e in conformità all'accordo Governo-parti sociali del settembre 1996, la legge del giugno 1997 stabilisce che i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale provvedono ad estendere al settore agricolo la disciplina a tempo parziale.

La scelta del legislatore si è orientata, quindi, non a rimuovere direttamente detta esclusione, ma a demandare ad accordi collettivi a livello nazionale la possibilità del ricorso al *part time* anche nel settore agricolo.

Quanto al lavoro interinale è opportuno precisare che, anche in questo caso, la contrattazione collettiva è abilitata dalla legge ad attivare la prevista sperimentazione nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Simeone ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01605.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, signor sottosegretario, devo rappre-

sentare una larga insoddisfazione per la sua risposta, perché ho l'impressione che i tempi stiano diventando fin troppo lunghi per una materia che invece abbisogna di interventi immediati e soprattutto mirati, che sappiano dare ad un settore così strategico per l'economia nazionale una vitalità che è andata abbondantemente perduta per l'incapacità dell'attuale Governo e di quelli precedenti, i quali non hanno saputo prevedere tempi di interventi e normative atti a far uscire da una crisi profonda un settore pur vitale per la nostra economia.

Le risposte del Governo mi sembrano fin troppo vaghe, perché non danno assolutamente la misura di interventi immediati, capaci di far uscire dalla crisi o di avviare a soluzione una crisi che ormai è fin troppo antica e che attanaglia tutto il paese, ma in modo particolare le zone meridionali, soprattutto la Sicilia, alla quale faceva riferimento anche l'onorevole Caruso. La situazione relativa alla produzione delle arance in Sicilia ed anche in una parte della Calabria è molto grave ed è emblematica dell'incapacità del Governo di varare norme che sappiano recuperare la competitività dei nostri prodotti sui mercati europei, mediterranei, transmediterranei e transoceanici. L'incapacità del Governo è inoltre emblematica del ritardo con cui i nostri esecutivi portano avanti una politica che poi non si sostanzia in atti capaci di trasformare questo settore trainante. Non bisogna dimenticare che la Spagna, che fino a uno o due decenni fa occupava le ultimissime posizioni, oggi ci ha sopravanzato di gran lunga ed occupa posizioni addirittura primarie, non soltanto nel campo degli agrumi, ma in genere nel settore dell'agricoltura.

Il rilancio agro-alimentare non può certamente passare attraverso l'incapacità, direi anche costituzionale, dell'attuale Governo e di quelli precedenti a tutelare i nostri prodotti. Devo ricordare le mortificazioni subite dal nostro paese per quanto attiene all'esportazione della pasta. Non dobbiamo dimenticare che proprio il sud abbonda di aziende per la produzione di pasta alimentare; ma pro-

prio le paste del sud hanno subito l'imposizione di pesanti dazi da parte del governo americano, che si è avvalso di una deliberazione della *National trade commission* che ha giudicato i prodotti italiani perfettamente identici a quelli americani, penalizzandoli quindi con un dazio fin troppo offensivo. Eppure il Governo italiano non ha fatto niente per cercare di tutelare nel migliore dei modi il nostro prodotto, che sul piano della qualità è assolutamente superiore.

Stavano incorrendo nello stesso guaio anche le autorità canadesi, le quali però, con una decisione che onora il diritto, hanno saputo vedere chiaro e hanno dato alla pasta italiana la giusta « protezione » che essa merita.

Ma il Governo italiano non ha posto in essere alcun atto per tutelare sui mercati americani il nostro prodotto, che pure è abbondantemente esportato.

Se il Governo non è capace di porre in essere una politica in grado di tutelare il nostro prodotto, certamente non può andare molto lontano. Le dichiarazioni del sottosegretario lasciano dunque il tempo che trovano perché non va dimenticato che il sud paga sempre e pesantemente questa situazione anche per via del costo del denaro, molto maggiore che al nord. Anche la politica che dovrebbe favorire l'applicazione di una legislazione sul credito agrario quanto più competitiva e capace di incidere non viene allora perseguita e si va a ritroso nel tempo, a ricordare l'articolo 5 della legge n. 863 e l'accordo del settembre 1996, che si configurano come ricordi del sottosegretario non in grado di produrre qualcosa di nuovo in un settore che necessita invece di interventi chiari, precisi, volti davvero a rivitalizzarlo.

A proposito delle sofferenze è giusto l'importo riferito dal sottosegretario di 7.800 miliardi; un importo significativo perché dimostra come il settore sia in profonda crisi.

**PRESIDENTE.** Deve concludere, onorevole Simeone, è già andato oltre i tempi supplementari.

ALBERTO SIMEONE. Ribadisco dunque la mia ampia insoddisfazione e la necessità di spronare il Governo ad una politica che, quanto meno, tenga effettivamente conto dei suggerimenti e delle sollecitazioni da me svolte.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta fino alle 15.

**La seduta, sospesa alle 11,05, è ripresa alle 15.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bordon, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Marongiu, Tremaglia, Treu, Turco e Vita sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

### Modifica del programma e calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 9 marzo-3 aprile 1998.

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito della odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, il programma dei lavori è stato aggiornato, ai sensi dell'articolo 23, commi 6 e 9, del regolamento, nel modo seguente:

*Settimana 9-13 marzo:*

Esame del disegno di legge C. 4570, di conversione del decreto-legge n. 1 del 1998 — Cooperazione Italia-Albania set-

tore difesa e missione in Bosnia — (*approvato dal Senato*) (*scadenza 15 marzo 1998*);

Esame del disegno di legge C. 4525, di conversione del decreto-legge n. 7 del 1998 — Proroga sfratti — (*da trasmettere al Senato*) (*scadenza 3 aprile 1998*);

Discussione delle relazioni del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza (Doc. XXXIV, nn. 1 e 2);

Esame del disegno di legge C. 3194 — Fondazioni bancarie;

Discussione della mozione Bono n. 1-00223 — Disciplina internazionale della rete telematica Internet;

Esame di deliberazioni in materia di insindacabilità;

Seguito dell'esame del disegno di legge C. 2853-B — Metanizzazione del Mezzogiorno — (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*).

*Settimana 16-20 marzo:*

Esame di disegni di legge di ratifica in stato di relazione;

Esame di deliberazioni in materia di insindacabilità;

Seguito dell'esame del progetto di legge costituzionale C. 3931-A — Revisione della parte seconda della Costituzione.

*Settimana 23-27 marzo:*

Esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 6 del 1998 — Zone terremotate Umbria e Marche — (*se trasmesso in tempo utile dal Senato*) (*scadenza 31 marzo 1998*);

Esame del disegno di legge collegato C. 4231 — Attività produttive;

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 3123 — Obiezione di coscienza (*approvata dal Senato*).

*Settimana 30 marzo—3 aprile:*

Seguito dell'esame del progetto di legge costituzionale C. 3931-A — Revisione della parte seconda della Costituzione;

Esame della proposta di legge C. 3612—4410—4498 — Conflitto di interessi.

È stato altresì predisposto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, il seguente calendario dei lavori per il periodo 9 marzo-3 aprile 1998:

*Lunedì 9 marzo (a partire dalle ore 15 e con eventuale prosecuzione notturna):*

Discussione generale del disegno di legge C. 4570, di conversione del decreto-legge n. 1 del 1998 — Cooperazione Italia-Albania settore difesa e missione in Bosnia — (*approvato dal Senato*) (*scadenza 15 marzo 1998*);

Discussione generale del disegno di legge C. 4525, di conversione del decreto-legge n. 7 del 1998 — Proroga sfratti — (*da trasmettere al Senato*) (*scadenza 3 aprile 1998*);

Discussione congiunta delle relazioni del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza (Doc. XXXIV, nn. 1 e 2);

Inizio della discussione generale del disegno di legge C. 3194 e proposte di legge abbinate — Fondazioni bancarie.

*Martedì 10 e mercoledì 11 marzo (antimeridiana):*

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni;

*(pomeridiana — ore 15-21 con eventuale prosecuzione notturna limitatamente a discussioni generali):*

Seguito della discussione congiunta, per la votazione di eventuali risoluzioni,

delle relazioni del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza (Doc. XXXIV, nn. 1 e 2);

Seguito dell'esame del disegno di legge C. 4570, di conversione del decreto-legge n. 1 del 1998 — Cooperazione Italia-Albania settore difesa e missione in Bosnia (*approvato dal Senato*) (*scadenza 15 marzo 1998*);

Seguito dell'esame del disegno di legge C.4525, di conversione del decreto-legge n. 7 del 1998 — Proroga sfratti (*da trasmettere al Senato*) (*scadenza 3 aprile 1998*);

Seguito dell'esame del disegno di legge C. 3194 — Fondazioni bancarie.

Nella seduta antimeridiana di mercoledì 11 marzo avrà luogo lo svolgimento di interpellanze sulla situazione della giustizia.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 11 marzo, dalle ore 15 alle ore 16, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

*Giovedì 12 marzo (antimeridiana):*

Svolgimento di interpellanze urgenti;

*Giovedì 12 (pomeridiana — ore 15-21) e venerdì 13 marzo (antimeridiana 9-13):*

Discussione della mozione Bono n. 1-00223 — Disciplina internazionale della rete telematica Internet;

Eventuale seguito della discussione del disegno di legge C. 3194 — Fondazioni bancarie;

Esame di deliberazioni in materia di insindacabilità;

Esame delle seguenti deliberazioni in materia di insindacabilità: Doc. IV-ter,

n. 24-A (on. Sgarbi); Doc. IV-ter, n. 28-A (on. Sgarbi); Doc. IV-ter, n. 37-A (on. Sgarbi); Doc. IV-ter, n. 41-A (on. Sgarbi); Doc. IV-ter, n. 59-A (on. Frasca); Doc. IV-ter, n. 68-A (on. Sanza); Doc. IV-quater, n. 15 (on. Cafarelli); Doc. IV-quater, n. 16 (on. Aliprandi); Doc. IV-quater, n. 20 (on. Vendola);

Seguito dell'esame del disegno di legge C. 2853-B — Metanizzazione del Mezzogiorno — (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*).

*Lunedì 16 marzo (pomeridiana ore 16-20):*

Discussione generale dei seguenti disegni di legge di ratifica: C. 4500 — Trattato Amsterdam; C. 2618 — Sicurezza personale ONU; C. 2663 — Convenzione inquinamento atmosferico; C. 3099 — Cooperazione scientifica e tecnologica Italia-Vietnam (*approvato dal Senato*); C. 3106 — Cooperazione Italia-Malaysia nel settore della difesa (*approvato dal Senato*); C. 3108 — Cooperazione Italia-Svizzera, prevenzione ed assistenza catastrofi naturali (*approvato dal Senato*); C. 3180 — Accordo personalità giuridica dell'IRRI; C. 3284 — Cooperazione sistemi difesa Italia-Corea (*approvato dal Senato*); C. 3285 — Cooperazione materiali per la difesa Italia-India (*approvato dal Senato*); C. 3286 — Cooperazione materiale per la difesa Italia-Australia (*approvato dal Senato*); C. 3287 — Cooperazione in campo militare Italia-Tunisia (*approvato dal Senato*); C. 3288 — Cooperazione materiale per la difesa Italia-Ungheria (*approvato dal Senato*); C. 3295 — Accordo di cooperazione tra Comunità europee ed Armenia (*approvato dal Senato*); C. 3296 — Accordo di cooperazione tra Comunità europee e l'Azerbaijan (*approvato dal Senato*); C. 3504 — Trattato di amicizia Italia-Eritrea; C. 3527 — Riconoscimento titoli di studio Italia-Svizzera; C. 3768 — Protocollo IV sulle armi laser accecanti e protocollo II sull'uso delle mine; C. 4068 — Convenzione internazionale promozione ritrovati vegetali (*approvato dal Senato*); C. 4073 —

Accordo Italia-Russia lotta al riciclaggio; C. 4103 — Collaborazione culturale Italia-Brasile; C. 4222 — Associazione tra Comunità europea e Slovenia (*approvato dal Senato*).

*Martedì 17 marzo (antimeridiana):*

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni;

*(pomeridiana — ore 15-21):*

Seguito dell'esame dei disegni di legge di ratifica iscritti all'ordine del giorno della seduta di lunedì 23;

Esame delle seguenti deliberazioni in materia di insindacabilità: Doc. IV-ter, n. 9-A (on. Sgarbi); Doc. IV-ter, n. 17-A (on. Craxi); Doc. IV-ter, n. 19-A (on. Bossi); Doc. IV-ter, n. 21-A (on. Sgarbi); Doc. IV-ter, n. 22-A (on. Sgarbi); Doc. IV-ter, n. 25-A (on. Sgarbi); Doc. IV-ter, n. 25-bis-A (on. Molinaro); Doc. IV-ter, nn. 26-43-A (on. Maticena); Doc. IV-ter, n. 27-A (on. Sgarbi).

*Mercoledì 18 e giovedì 19 (antimeridiana):*

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni;

*Mercoledì 18 (ore 16-21), giovedì 19 (ore 15-21) e venerdì 20 marzo (ore 9-13):*

Seguito dell'esame del progetto di legge costituzionale C. 3931-A — Revisione della parte seconda della Costituzione;

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 marzo, dalle ore 15 alle ore 16, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

*Lunedì 23 marzo (pomeridiana — a partire dalle ore 15,30 e con eventuale prosecuzione notturna):*

Discussione sulle linee generali del decreto-legge n. 6 del 1998 — Zone ter-

remotate Umbria e Marche (*se trasmesso in tempo utile dal Senato*) (scadenza 31 marzo 1998);

Discussione sulle linee generali del disegno di legge C. 4231 — Attività produttive (*collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998*).

*Martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 marzo (antimeridiana):*

Svolgimento di interpellanze ed interrogazioni;

*Martedì 24 (ore 15, con votazioni sino alle ore 21), mercoledì 25 (ore 16, con votazioni sino alle ore 21), giovedì 26 (ore 15, con votazioni sino alle ore 23):*

Seguito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 6 del 1998 — Zone terremotate Umbria e Marche — (*se trasmesso in tempo utile dal Senato*) (scadenza 31 marzo 1998);

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 3123 — Obiezione di coscienza (*approvata dal Senato*);

Seguito dell'esame del disegno di legge C. 4231 — Attività produttive (*collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998*).

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 marzo, dalle ore 15 alle ore 16, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

*Lunedì 30 (ore 17-21) e martedì 31 (ore 15-21):*

Seguito dell'esame del progetto di legge costituzionale C. 3931 — Revisione della parte seconda della Costituzione.

*Martedì 31 marzo, mercoledì 1° aprile e giovedì 2:*

Svolgimento di interpellanze ed interrogazioni;

*Mercoledì 1° aprile (con eventuale prosecuzione notturna limitatamente allo svolgimento di discussioni generali), giovedì 2 e venerdì 4 aprile (ore 9-13):*

Esame della proposta di legge C. 3612-4410-4488 — Conflitto di interessi.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 1° aprile, dalle ore 15 alle ore 16, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Il tempo complessivo riservato alla discussione congiunta delle due relazioni del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza (Doc. XXXIV, nn. 1 e 2) è di 6 ore e 10 minuti, ripartite nel modo seguente:

tempo per il Governo: 15 minuti;

tempo per il gruppo misto: 40 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici per la votazione: 5 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora;

tempo per i gruppi: 4 ore (30 minuti per ciascun gruppo).

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 13 minuti; CDU: 8 minuti; socialisti italiani: 7 minuti; minoranze linguistiche: 5 minuti; patto Segni-liberali: 5 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo complessivo riservato all'esame della proposta di legge C. 3194 — Ristrutturazioni bancarie è di 15 ore, ripartito nel modo seguente:

discussione generale: 7 ore;

seguito dell'esame: 8 ore.

Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

tempo per il relatore: 25 minuti;

tempo per il Governo: 25 minuti;

tempo per il gruppo misto: 30 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti;

tempo per i gruppi: 4 ore e 25 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 10 minuti; CDU: 6 minuti; socialisti italiani: 6 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 30 minuti;

forza Italia: 39 minuti;

alleanza nazionale: 37 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 36 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 30 minuti;

CCD: 33 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti.

Il tempo riservato all'esame degli articoli, sino alla votazione finale, è ripartito nel modo seguente:

tempo per il relatore: 20 minuti;

tempo per il Governo: 20 minuti;

tempo per il gruppo misto: 30 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 2 ore;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora;

tempo per i gruppi: 4 ore.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 10 minuti; CDU: 6 minuti; socialisti italiani: 6 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 43 minuti;

forza Italia: 40 minuti;

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 25 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 28 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 19 minuti;

CCD: 22 minuti;

rinnovamento italiano: 17 minuti.

Per lo svolgimento di interpellanze sulla situazione della giustizia è riservato a ciascun gruppo un tempo complessivo di 20 minuti (totale 3 ore).